

**Organo:** DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

**Documento:** Circolare n. 39 del 15 ottobre 2010

**Oggetto:** Base imponibile contributiva. Aggiornamento Circolare n. 17 del 20 marzo 1998.

## Quadro Normativo

- **DPR 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali" e successive modifiche e integrazioni. Articolo 29.
- **DPR 22 dicembre 1986, n. 917:** "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)" e successive modifiche e integrazioni. Articoli 49 e 51.
- **Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314:** "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi da lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

Pagamento dei premi assicurativi tramite il modello F24 Enti Pubblici.

- **Circolare Inail n. 17 del 20 marzo 1998:** "Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante 'Armonizzazione razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi da lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro'. nuova formulazione dell'art. 29 del TU 1124/1965: regime imponibile dal 1° gennaio 1998. Istruzioni riassuntive in merito al regime imponibile fino al 1997".
- **Circolare Inail n. 43 del 16 giugno 1998:** "Articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 recante 'modifiche alla normativa in materia di redditi da lavoro dipendente': indennità sostitutiva del servizio di vitto e mensa.

## PREMESSA

La presente circolare aggiorna, per i soli aspetti oggetto di innovazione normativa successiva, i contenuti della circolare n. 17 del 20 marzo 1998 concernente: "*Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 recante 'Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi da lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro'. Nuova formulazione dell'articolo 29 del TU n. 1124/1965: regime imponibile dal 1° gennaio 1998. Istruzioni riassuntive in merito al regime imponibile fino al 1997*"<sup>1</sup>.

Pertanto, premesso che, per tutto quanto non trattato in questa sede, resta fermo il contenuto della citata circolare, è stata innanzitutto predisposta l'allegata tabella che converte in euro gli importi presenti nella circolare del 1998<sup>2</sup>.

### 1. IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

La base imponibile contributiva, come è noto, è costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli **articoli 51 Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR)**<sup>3</sup> e **29 Testo Unico in materia di assicurazione obbligatoria (TU)**<sup>4</sup> ad esclusione:

- delle somme e dei valori indicate ai commi da 2 a 8 dell'art. 51 TUIR
- delle somme di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 29 del TU.

### 2. SOMME E VALORI ESCLUSI DALL'IMPONIBILE AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI: articolo 51, commi da 2 a 8, TUIR

Si elencano le sole somme (compensi in denaro) ed i valori (compensi in natura) totalmente o parzialmente esclusi dall'imponibile ai fini fiscali e contributivi che sono stati modificati da interventi normativi successivi all'emanazione della circolare del 1998.

#### 2.1 EROGAZIONI LIBERALI IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ O RICORRENZE<sup>5</sup>

Le erogazioni liberali concesse dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti sono **escluse dall'imponibile fino alla data del 28 maggio 2008**<sup>6</sup>.

L'erogazione è da ritenersi eseguita a titolo di liberalità se non è dovuta, cioè se non sorge dall'obbligo, derivante dal contratto collettivo o individuale di lavoro, di corrispondere un importo predeterminato.

Le "festività o ricorrenze" sono tutte quelle situazioni in cui si è soliti celebrare un evento: non solo le festività religiose e civili e le ricorrenze in senso proprio, ma anche le festività e ricorrenze relative al dipendente o all'azienda (es.. il matrimonio o la nascita di un figlio, il cinquantenario dell'azienda, ecc.).

Dette erogazioni, per ciascun dipendente, sono esenti fino alla data del 28 maggio 2008 per un importo non superiore ad 258,23 annuale.

A decorrere dal 29 maggio 2008, le erogazioni liberali in argomento concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo, ferme restando le specifiche eccezioni previste nell'art. 51 del TUIR.

In particolare, il citato TUIR<sup>7</sup> esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore a 258,23; la medesima norma stabilisce inoltre che se detto valore è superiore al limite indicato lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Questa previsione fornisce i criteri per la determinazione del valore dei beni in natura, stabilendo altresì una soglia di detassazione.

Da ciò ne deriva che, con l'abrogazione della disposizione agevolativa relativa alle liberalità, le stesse, ove siano erogate in

natura (sotto forma di beni e servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) rientrano nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore a 258,23<sup>8</sup>. Inoltre, l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità dei dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è di importo superiore ad 258,23, lo stesso concorre interamente a formare reddito<sup>9</sup>.

## 2.2 SUSSIDI OCCASIONALI<sup>10</sup>

Fino alla data del 28 maggio 2008<sup>11</sup>, sono totalmente esclusi dall'imponibile anche i "sussidi occasionali", ovvero somme concesse in via eccezionale, sempre a titolo di liberalità, nelle seguenti tre ipotesi:

1. sussidi erogati in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente; dette "esigenze familiari" si riferiscono ai familiari individuati dall'art. 5, comma 5, del TUIR: coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
2. sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura<sup>12</sup>
3. sussidi corrisposti a dipendenti ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuti opposti a richieste estorsive<sup>13</sup>.

A decorrere dal 29 maggio 2008, le erogazioni liberali in argomento concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo.

## 2.3 SERVIZIO DI VITTO E DI MENSA<sup>14</sup>

Sul punto la circolare n. 17/1998 è stata aggiornata dalla circolare n.43/1998<sup>15</sup> alla quale si rimanda.

In aggiunta alle disposizioni contenute nella circolare Inail n. 43/1998, tutt'oggi vigenti, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 23 marzo 2000 ha precisato che l'esclusione dal reddito imponibile dell'indennità sostitutiva del diritto di mensa opera per i lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni:

- orario di lavoro che comprenda la pausa pranzo
- lavoro stabile presso una unità produttiva
- unità produttiva che non consenta di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, ad un luogo di ristorazione.

Sul punto, a seguito dell'emanazione di apposito decreto<sup>16</sup> che disciplina le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate, l'Agenzia delle Entrate pubblica la Risoluzione n. 118/E del 30 ottobre 2006, nella quale si precisa che il buono pasto non concorre, quale compenso in natura, nei limiti di 5,29 giornalieri, alla formazione della base imponibile fiscale e contributiva del lavoratore assunto con contratto a tempo pieno o a tempo parziale. Pertanto, l'esenzione dalla base imponibile opera sia per i dipendenti che osservano un orario di lavoro che preveda una pausa pranzo, sia per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo, ove fruiscano di buoni pasto.

## 2.4 UTILIZZO DI OPERE E SERVIZI<sup>17</sup>

Trattasi dei cosiddetti "oneri per finalità sociali" individuati nel testo dell'art. 100, comma 1, del TUIR, con riferimento alle "...*spese relative ad opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto*".

Tali oneri sono stati ulteriormente precisati dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 10 marzo 2004, n. 34, e, pertanto, ai fini dell'esclusione dalla base imponibile devono ricorrere le seguenti condizioni<sup>18</sup>:

- la spesa deve essere sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale
- deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità di dipendenti o di categorie di dipendenti
- tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

L'Agenzia ha ritenuto che l'esclusione dalla tassazione operi anche nell'ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso di strutture esterne all'azienda.

In tale ultimo caso, il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l'azienda e l'effettivo prestatore del servizio e, in particolare, non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all'obiettivo di fornitura dei servizi medesimi.

L'esenzione è riferibile alle erogazioni in natura<sup>19</sup>.

Peraltro, gli oneri di utilità sociale che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se corrisposti in denaro, riguardano esclusivamente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità di dipendenti o di categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati all'art. 12 del TUIR (coniuge, figli compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati, i genitori, generi e nuore, fratelli e sorelle), nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari<sup>20</sup>.

## 2.5 AZIONARIATO AI DIPENDENTI<sup>21</sup>

Occorre distinguere tra:

- azioni offerte alla generalità dei dipendenti (cd. stock granting)<sup>22</sup>
- azioni offerte a determinati dipendenti (cd. stock option)<sup>23</sup>.

### 2.5.1 Azioni offerte alla generalità dei dipendenti - STOCK GRANTING<sup>24</sup>

Per "azioni offerte ai dipendenti" si intendono le azioni di nuova emissione sottoscritte dai dipendenti anche se emesse da

società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti è escluso dalla base imponibile a condizione che:

- le azioni siano offerte alla generalità dei dipendenti
- le azioni abbiano un valore non superiore ad 2.065,83 per ciascun periodo di imposta (superata tale soglia, rientra nella base imponibile la sola eccedenza)
- le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla assegnazione. Qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

### 2.5.2 Azioni offerte a determinati dipendenti - STOCK OPTION<sup>25</sup>

Tale disciplina ha l'obiettivo di premiare solo alcuni dipendenti che si ritiene vestano un ruolo chiave nell'azienda.

Il regime fiscale agevolato delle "**stock option**", consiste nella esclusione da imposizione in capo al lavoratore dipendente del reddito di natura derivante dalla assegnazione di azioni della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro o di altra società del gruppo.

Il reddito escluso da imposizione è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta e che le partecipazioni possedute dal dipendente rappresentino una percentuale del diritto di voto o di partecipazione al capitale della società non superiore al 10%.

Il **regime fiscale agevolato delle "stock option" è stato abolito a decorrere dal 25 giugno 2008<sup>26</sup>**. Di conseguenza, la differenza tra il valore di mercato delle azioni al momento dell'esercizio del diritto di opzione e il prezzo pagato dal dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente ai fini fiscali.

Detta abolizione del regime delle "stock option" si applica in relazione alle azioni assegnate (la data di assegnazione coincide con quella di esercizio del diritto di opzione) ai dipendenti a decorrere dal 25 giugno 2008<sup>27</sup>. Il regime fiscale agevolato delle "stock option" continua, invece, ad applicarsi alle azioni già assegnate alla predetta data (v. la sottoriportata tabella).

**Il nuovo regime fiscale delle stock option in vigore dal 25 giugno 2008 trova applicazione solo ai fini fiscali ma non anche ai fini previdenziali<sup>28</sup>.**

Pertanto, **a decorrere dal 25 giugno 2008, è applicabile il solo esonero dalla base imponibile ai fini contributivi.**

Atteso che la disciplina delle "stock option" è stata oggetto, nel tempo, di varie modifiche, nella sottostante tabella si fornisce un quadro riepilogativo dei vari interventi normativi in tema di "stock option", che hanno stabilito anche le condizioni e

l'ammontare dell'esenzione ai fini del calcolo della base imponibile<sup>29</sup>.

<b>"STOCK OPTION"</b> <b>- QUADRO RIEPILOGATIVO -</b>				
<b>TIPOLOGIA DEL PIANO DI STOCK OPTION</b>	<b>DATA DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI</b>	<b>NORMATIVA APPLICABILE</b>	<b>ESENZIONE CONTRIBUTIVA</b>	<b>CONDIZIONI PER L'ESENZIONE</b>
<b>piani deliberati fino al 4 luglio 2006</b>	azioni assegnate entro il 24 giugno 2008	art. 51 comma 2 lett.g-bis) del TUIR nel testo previgente al DL 223/2006	differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente	- acquisizione delle azioni mediante un prezzo pari o maggiore al valore delle azioni alla data dell'offerta - possesso da parte del dipendente assegnatario delle azioni di una partecipazione nella società non superiore al 10%
<b>piani deliberati dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006</b>	azioni assegnate entro il 2 ottobre 2006	art. 51 comma 2 lett.g-bis) del TUIR come modificato dal DL 223/2006, art.36, commi	differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e il prezzo	- periodo minimo di possesso delle azioni 5 anni - valore delle azioni non superiore alla retribuzione lorda annua percepita dal dipendente. In aggiunta alle

		25 e 25-bis	pagato dal dipendente	vecchie condizioni previste dalla lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR nel testo previgente al DL 223/2006
<b>piani deliberati dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006</b>	azioni assegnate dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008	art. 51 comma 2 lett.g-bis) del TUIR come modificato dalla L. 286/2006 di conversione del DL 262/2006 (art. 36, comma 25-bis del DL 223/2006)	differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente	<p>- periodo minimo per l'esercizio dell'opzione 3 anni</p> <p>- al momento dell'esercizio dell'opzione la società deve essere quotata in mercati regolamentati</p> <p>- possesso quinquennale da parte del dipendente di un numero di azioni di valore non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.</p> <p>In aggiunta alle vecchie condizioni previste dalla lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR nel testo previgente al DL 223/2006</p>
<b>Piani deliberati dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008</b>	azioni assegnate dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008	art. 51 comma 2 lett.g-bis) del TUIR come modificato dalla L. 286/2006 di conversione del DL 262/2006 (art. 36 comma 25-bis del DL 223/2006)	differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente	<p>- periodo minimo per l'esercizio dell'opzione 3 anni</p> <p>- al momento dell'esercizio dell'opzione la società deve essere quotata in mercati regolamentati</p> <p>- possesso quinquennale da parte del dipendente di un numero di azioni di valore non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.</p> <p>In aggiunta alle vecchie condizioni previste dalla lettera g-bis) del comma 2 dell'art.</p>

				51 del TUIR nel testo previgente al DL 223/2006
<b>Indipendentemente dalla data di delibera del piano</b>	<b>azioni assegnate dal 25 giugno 2008</b>	DL 112/2008, art. 82 comma 24 bis (detta disposizione ha abrogato l' art. 51 comma 2 lett.g-bis del TUIR)	Esenzione contributiva totale	Nessuna condizione

## 2.6 RINUNCIA ALL'ACCREDITO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEL LAVORATORE <sup>30</sup>

Sono totalmente esenti le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

## 3. SOMME E VALORI ESCLUSI DALL'IMPONIBILE AI SOLI FINI CONTRIBUTIVI

Si tratta di emolumenti che, anche se considerati ai fini fiscali reddito di lavoro dipendente, sono esclusi dalla base imponibile ai soli fini contributivi (DPR n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, art. 29, commi 4 - 6).

A tale riguardo, eccetto quanto indicato nel successivo paragrafo 3.1 - che aggiorna il punto E) del paragrafo 6.1 della circolare n. 17/1998 - per i restanti argomenti si conferma il contenuto del paragrafo 6 della citata circolare.

### 3.1 EROGAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI (C.D. PREMI DI RISULTATO) <sup>31</sup>

Si tratta di erogazioni previste dai contratti di secondo livello delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura è correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati<sup>32</sup>.

Le erogazioni in argomento sono esenti entro il limite massimo del 3% della retribuzione imponibile annuale lorda .

**Detta esclusione dalla base imponibile è applicata fino al 31.12.2007<sup>33</sup>.** A decorrere dall'1.1.2008 le erogazioni previste dai contratti di secondo livello rientrano nel computo dell'imponibile.

## 4. LAVORO PRESTATO ALL'ESTERO IN VIA CONTINUATIVA ED ESCLUSIVA

Ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo 10 della circolare n. 17/1998, si fa presente che il collegato fiscale alla Legge Finanziaria 2000<sup>34</sup>, modificando la disciplina dell'imponibilità ai fini fiscali dei redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero in via continuativa ed esclusiva, sostituisce al precedente regime di esclusione dalla base imponibile fiscale un regime di imponibilità basato su retribuzioni convenzionali<sup>35</sup>.

Tale disposizione, secondo quanto precisato nel 2001 dall'allora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, non esplica i suoi effetti anche ai fini degli adempimenti contributivi<sup>36</sup>.

Pertanto, ai lavoratori italiani all'estero in Paesi comunitari o in Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali ordinarie vigenti per i lavoratori operanti in Italia.

Per quanto riguarda i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto continua ad essere determinato ai fini contributivi sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente da apposito decreto ministeriale<sup>37</sup>.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati: 3

1. Circolare Inail n. 17/1998 - **Allegato 1.**

2. **Allegato 2**

3. A seguito delle modifiche apportate al TUIR (DPR n. 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni) dal D.Lgs. n. 344/2003 "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80", le disposizioni previste dall'art. 48 TUIR sono traslate nell'art. 51 senza modificazioni di contenuto.

4. Testo unico approvato con DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni.

5. DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera b).

6. Il DL 27 maggio 2008 convertito dalla legge n. 126/2008, n. 93, ha soppresso la lettera b) dell'art. 51 del TUIR. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008.

7. DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 3.
- 8.V. Circolare Inail n. 17/1998, § 4.12 "Determinazione in denaro dei compensi in natura. Disciplina di esenzione".
9. V. circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 49 dell'11 luglio 2008 e n. 59/E del 22 ottobre 2008.
10. DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera b). V. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49 dell'11 luglio 2008.
11. Il DL 27 maggio 2008, n. 93, ha soppresso la lettera b) dell'art. 51 del TUIR. V. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49 dell'11 luglio 2008.
12. Legge 7 marzo 1996, n. 108.
13. DL 31 dicembre 1991, n. 419 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 febbraio 1992, n. 172.
14. DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera c).
15. Circolare Inail n. 43 del 16 giugno 1998: "Articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998 n. 56 recante: 'Modifiche alla normativa in materia di redditi di lavoro dipendente': indennità sostitutiva del servizio di vitto e di mensa" - **Allegato n. 3**.
16. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.11.2005 emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 14 - vices ter della legge 17 agosto 2005, n. 168, che disciplina le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.
17. DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera f) e f-bis).
- 18.V. anche Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 26/2010.
19. DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera f).
20. DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera f-bis).
21. DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettere g) e g-bis).
22. DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera g).
23. DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera g-bis), abrogata con l'entrata in vigore del DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 82, c. 23.
24. DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera g).
25. DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera g-bis), abrogata con l'entrata in vigore del DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 82, c. 23.
26. DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 82, c. 23. V. circolare n. 54/2008 dell'Agenzia delle Entrate.
27. DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 82, c. 24.
28. DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 82, c. 24-bis.
29. Il regime delle "stock option" di cui al DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera g-bis) (lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 505/1999), è stato modificato da: DL n. 223/2006 (entrato in vigore il 4.7.2006) convertito con modificazioni nella legge n. 248/2006, art. 36, commi 25 e 25-bis DL n. 262/2006 (entrato in vigore il 3.10.2006) convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006 DL n. 112/2008 (entrato in vigore il 25.6.2008) convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, art. 82, comma 24-bis. V. circolare Inps n. 123/2009.
30. DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera i-bis).
31. DPR n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, art. 29, comma 4, lettera e).
32. DL n. 67/1997 convertito con modificazioni nella legge n. 135/1997, art. 2.
33. L'articolo 2 del DL n. 67/1997 convertito con modificazioni nella legge n. 135/1997, che stabilisce il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2008, dall'art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007.
34. Legge n. 342/2000, art. 36.
35. DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 8-bis (comma aggiunto dalla legge n. 342/2000, art.35 - collegato fiscale alla Legge Finanziaria 2000)
36. V. circolare Inps n. 86/2001.
37. DL n. 317/1987 convertito con modificazioni nella legge n. 398/1987. V. da ultimo circolare Inail n. 7/2010.